

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 2000 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- a) pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale adibiti alla pesca dei crostacei di acque profonde, dei cefalopodi e dei pesci demersali: 600 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua;
- b) tonniere con lenze e canne: 12 unità;
- c) pescherecci con palangari di superficie: 20 unità;
- d) tonniere con reti a circuizione: 39 unità.

Articolo 2

Su richiesta della Comunità europea, le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo, a condizione che non sia compromesso lo sfruttamento razionale delle risorse della Costa d'Avorio.

In tal caso, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è aumentata in proporzione e pro rata temporis.

Articolo 3

1. La contropartita finanziaria per le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 è fissata a 957 500 EUR all'anno (di cui 275 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 682 500 EUR per le azioni di cui all'articolo 4 del presente protocollo).

2. La contropartita finanziaria per la pesca del tonno riguarda un volume di catture di 8 500 tonnellate all'anno nelle acque della Costa d'Avorio. Se il volume delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nella zona di pesca della Costa d'Avorio supera detto quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente.

3. La compensazione finanziaria annua è pagabile entro il 31 dicembre di ogni anno del protocollo. L'impiego di tale compensazione finanziaria è di esclusiva competenza del governo della Costa d'Avorio.

4. La compensazione è versata sul conto del Tesoro pubblico presso la Cassa autonoma di ammortamento n.

Articolo 4

Sull'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo di 682 500 EUR all'anno, secondo la ripartizione qui sotto indicata:

- 1) finanziamento di programmi scientifici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche riguardanti la zona di pesca della Costa d'Avorio: 90 000 EUR;
- 2) finanziamento di programmi tecnici: 250 000 EUR;
- 3) sostegno alle strutture incaricate della sorveglianza della pesca: 100 000 EUR;
- 4) sostegno al ministero della pesca per la formulazione di politiche e strategie volte allo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura: 50 000 EUR;
- 5) sostegno istituzionale all'amministrazione responsabile della pesca: 110 000 EUR;
- 6) finanziamento di borse di studio, di tirocini di formazione pratica o di seminari nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca e di partecipazione a riunioni internazionali concernenti la pesca: 50 000 EUR;
- 7) contributo alle organizzazioni internazionali: 32 500 EUR.

Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della pesca, che ne informa la Commissione delle Comunità europee.

I suddetti importi annuali sono messi a disposizione delle strutture interessate entro il 31 dicembre di ogni anno e versati, sulla base dell'utilizzazione prevista, sui conti bancari delle autorità competenti della Costa d'Avorio indicati dal ministero della pesca.

Il ministero della pesca trasmette alla delegazione della Commissione delle Comunità europee, entro quattro mesi dalla data anniversaria del protocollo, una relazione dettagliata sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione delle Comunità europee può chiedere al ministero della pesca informazioni complementari su tali risultati e, previa consultazione delle autorità della Costa d'Avorio, riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.